



Centro Sportivo Italiano

Comitato di Forlì Largo Annalena Tonelli,1 - 47100 FORLÌ

Tel/Fax 0543704225 - <https://www.cpsalcio.it/csi-forli> - email: info@csiforli.it

Le Decisioni del Giudice Sportivo



**Norme di ausilio
sulla Giustizia Sportiva
Stagione Sportiva 2018/2019**

Premessa

La Giustizia sportiva nel CSI assicura il corretto e regolare svolgimento dell'attività sportiva e garantisce l'attuazione del progetto sportivo e educativo dell'Associazione. L'amministrazione della Giustizia Sportiva si attua attraverso: la presunzione d'innocenza, il reale accertamento dei fatti, la trasparenza delle sanzioni, la pubblicità degli atti, la rapida esecuzione delle deliberazioni e la garanzia di più gradi di giudizio.

La competenza degli Organi di giustizia sportiva è limitata solo ed esclusivamente ai praticanti l'attività sportiva e quindi alle Società e ai loro tesserati. È esclusa pertanto loro qualsiasi competenza sugli arbitri, sui giudici e sugli ufficiali di gara in generale, fatta eccezione per quelli forniti dalle parti. In caso di accertata infrazione da parte degli arbitri e dei giudici di gara ufficialmente designati, gli Organi di giustizia sportiva rimettono il caso all'Ufficio del Procuratore Associativo inviando copia della relativa documentazione alla competente Commissione Arbitri e Giudici di gara. È tassativamente escluso qualsiasi intervento degli Organi di giustizia sportiva sulle infrazioni commesse dalle Società e dai loro tesserati per fatti non strettamente connessi alle attività sportive, la cui competenza è demandata ai Collegi dei probiviri del CSI. Questo regolamento è distribuito a tutte le Società sportive del CSI Forlì, insieme alle normative riguardanti le singole discipline sportive, prima dell'inizio dell'attività agonistica e pertanto si intende tacitamente accettato e conosciuto (come pure i regolamenti di singola disciplina).

I principi considerati trovano riferimento su quanto disposto, in materia, dalla Direzione Tecnica nazionale del CSI, pur con i logici adattamenti, le integrazioni e le modifiche riguardanti le esigenze e le caratteristiche dell'attività del CSI Forlì. Per quanto non contemplato, ovviamente, si può fare riferimento al Regolamento di Giustizia edito dalla Presidenza nazionale (Sport in Regola Ed. 2018), peraltro visibile in internet a tutte le Società interessate.

1. Norme di comportamento

- a. Tutte le Società sportive, e i rispettivi tesserati, devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, associativa e sociale. Il loro comportamento è soggetto alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal presente Regolamento.
- b. Le Società sportive, in persona dei loro Presidenti e/o legali rappresentanti, i dirigenti, i soci e i tesserati in genere, sono tenute a presentarsi agli Organi di Giustizia Sportiva, se convocati nell'ambito di un procedimento disciplinare fornendo risposte complete e veritiere a tutti i quesiti a essi rivolti e a produrre tutti i documenti richiesti da tali Organi. La non presentazione alla convocazione, non implica obbligatoriamente la determinazione di un nuovo incontro e tale accorgimento è valido anche in caso di ricorso.
- c. Qualora l'Organo Giudicante incaricato di assumere provvedimenti per infrazioni al presente articolo ravvisi anche la trasgressione di norme di natura associativa, dopo aver assunto i provvedimenti di propria competenza, baderà a trasmettere gli atti all'Organo associativo competente, a norma di Statuto e Regolamento Organico, per i provvedimenti di natura associativa. Analogamente alcuni gravi comportamenti riscontrati a seguito di pubblicazioni lesive per il CSI sui Social Network, causeranno sospensioni di tesserati (inizialmente cautelative) e inibizioni/ammende nei confronti di tesserati/Società definitive, con istruttoria promossa dal Procuratore Associativo.
- d. La competenza degli organi di Giustizia Sportiva è limitata alle Società e ai loro tesserati. Sono esclusi dalle competenze della Giustizia Sportiva gli arbitri e giudici di gara del CSI, per il quale è vigente un'apposita normativa arbitrale.

2. Criteri di responsabilità

Società sportive, tesserati, capitani

- a. Nello svolgimento dell'attività sportiva, le Società sportive e i tesserati rispondono delle violazioni di natura tecnica e disciplinare a titolo di dolo e/o colpa, salvo che provino che il fatto è imputabile a caso fortuito o a forza maggiore.
- b. Le Società sportive, anche in solido fra loro, sono responsabili per fatti ascrivibili ai propri tesserati e/o per eventi che abbiano influito sul regolare svolgimento delle gare salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.
- c. Agli effetti disciplinari le Società rispondono, a titolo di responsabilità presunta e/o oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sul proprio campo intendendosi per tale anche il campo neutro sia su quello di Società avversarie. Le Società inoltre rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco e sono tenute in occasione di ogni gara e/o manifestazione ad approntare un adeguato servizio d'ordine. La mancata richiesta della forza pubblica, ad esempio il mancato approntamento di un adeguato servizio d'ordine o l'assenza di persone responsabili, comporta un aggravamento delle sanzioni.
- d. Il giocatore che funge da capitano in una determinata gara è responsabile, ai termini del presente Regolamento, dell'atto di violenza a danno degli ufficiali di gara e degli osservatori di campo, compiuto prima, durante e dopo la gara, da giocatori della sua squadra non individuati. **Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.** Lo stesso capitano è tenuto comunque a osservare, all'interno e all'esterno del terreno di gioco, una condotta conforme ai principi etici sportivi del CSI anche in ragione della particolare valenza morale e educativa connessa al proprio mandato. Le sanzioni disciplinari riguardanti il capitano di norma saranno aggravate rispetto a quelle identiche irrogabili ad altri giocatori, qualora le infrazioni commesse meritino una sottolineatura più evidente per la mancata comprensione del proprio mandato.

3. Irrilevanza della mancata conoscenza

L'ignoranza delle norme del presente Regolamento, oltre che di quelle statutarie e associative del CSI e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a discolora dei fatti oggetto di procedimentodisciplinare.

Il presente regolamento è affisso all'albo il 3 settembre 2018 e quindi, di fatto, conosciuto da tutte le Società sportive che si sono affiliate.

4. Criteri d'irrogazione delle sanzioni

- a. Gli Organi Giudicanti competenti, nella determinazione della specie e dell'entità delle sanzioni disciplinari da applicare, oltre ad avvalersi in forma privilegiata dei documenti ufficiali loro trasmessi dai direttori di gara e/o dai commissari di campo/osservatori arbitrali. Possono inoltre disporre ogni accertamento e indagine che ritiene utile ai fini della Giustizia.
- b. Gli Organi Giudicanti, nelle determinazioni delle sanzioni da applicare, devono in ogni caso valutare la gravità oggettiva della violazione, l'intenzione del dolo, le circostanze di verifica del fatto e il grado della colpa.
- c. L'adozione dei provvedimenti disciplinari deve comunque essere sempre ispirata al rispetto della persona e della sua dignità e deve tendere al reinserimento del sanzionando nel circuito associativo.
- d. Qualora lo svolgimento di una gara sia sospeso o il risultato della stessa non sia omologato, i provvedimenti assunti sul campo di gara dagli arbitri sono presi in considerazione ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.
- e. È fatto obbligo al competente Organo Giudicante di convocare d'ufficio le parti interessate, per sentire le loro ragioni e verbalizzarle, qualora si presuma che il provvedimento da adottare possa comportare una sospensione delle attività pari o superiore ai 3 (tre) mesi. In caso d'impossibilità a rispondere alla convocazione, è prevista un'unica convocazione successiva.
- f. È opportuno specificare fin d'ora che qualunque disattenzione alle norme sulla regolare partecipazione di tesserati in gara, provoca sempre l'inibizione dei responsabili, l'ammenda prevista e, in alcuni casi, le penalizzazioni tecniche.

5. Elenco delle sanzioni disciplinari

SOCIETÀ SPORTIVE

Le Società sportive sono sanzionabili con uno o più dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- Ammonizione
- Ammonizione con diffida
- Ammenda
- Obbligo a disputare una o più gare a porte chiuse, in campo neutro, non nel Comune di residenza o sul campo della Società avversaria.
- Squalifica del campo di gara per una o più giornate a tempo indeterminato fino a due anni
- Perdita della gara: **0-4 nel calcio a 7, 0-6 calcio a 5**, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria se a questa più favorevole
- Penalizzazione di uno o più punti in classifica (può essere fatta scontare nella stagione sportiva successiva)
- Retrocessione all'ultimo posto in classifica
- Non assegnazione o revoca del titolo vincente del torneo, del girone di competenza o della competizione ufficiale
- Esclusione dalla classifica finale
- Estromissione dal Campionato
- Esclusione automatica per raggiunto limite di 3 (tre) infrazioni con causale di rinuncia alle gare senza preavviso (salvo casi di forza maggiore) e 6 (sei) infrazioni con causale di rinuncia con preavviso o impiego di giocatori in posizione irregolare, superamento del tetto di punteggio fissato annualmente dalla Direzione Tecnica per determinati provvedimenti disciplinari, falsificazioni di tessere o documenti di identità accertati inequivocabilmente.
- Non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni. Le Società oggetto di esclusione sono di fatto retrocesse, nel caso di manifestazione con meccanismo di promozioni/retrocessioni.

TESSERATI ATLETI

I tesserati atleti sono sanzionabili con uno o più dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- Ammonizione
- Ammonizione con diffida
- Squalifica per una o più giornate di gara con l'avvertenza che le squalifiche possono essere espresse a tempo e tengono conto di eventuali sospensioni temporali dell'attività ufficiale.
- Squalifica o inibizione a tempo fino a 4 anni per coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e fino a 2 anni per coloro di età inferiore, come da tabella guida pubblicata in calce a questo Regolamento.
- Le squalifiche ad atleti possono essere corredate ad ammenda alla Società, laddove il comportamento di un

tesserato (anche dirigente) sia stato oggetto di provvedimento con grave valenza di tipo educativo od etico.

DIRIGENTI

I Dirigenti possono essere sanzionabili con inibizione a tempo dall'attività sportiva e la loro inibizione può essere estesa a tutta l'attività sportiva di Comitato.

Il tesserato inibito in tal senso, non può svolgere alcuna attività fino al completo scontare della squalifica. Non può peraltro svolgere attività di giocatore. In caso d'impiego di dirigente già inibito, sarà prolungata l'inibizione dello stesso e sarà anche inibito il dirigente responsabile, firmatario della lista. In questo caso, è possibile la squalifica del capitano, in mancanza di dirigente perseguibile. L'inibizione a Dirigenti, alla presenza di delibera standard, deve sempre intendersi riguardante esclusivamente l'attività sportiva; infatti, il Giudice sportivo limita il suo intervento solo a quest'aspetto societario.

AMMONIZIONI

La squalifica per somma di ammonizioni è effettiva solo con la puntuale delibera del giudice e in mancanza di essa, il giocatore NON DEVE scontare alcuna giornata di squalifica.

6. Norme d'integrazione dei provvedimenti disciplinari

a. Squalifiche a fine attività

Alla fine dell'anno sportivo, le ammonizioni sono di fatto azzerate. I giocatori squalificati dal Giudice Sportivo per due giornate effettive e che non hanno scontato le stesse per termine dell'attività, potranno essere regolarmente impiegati all'inizio dell'anno sportivo successivo.

b. Correlazione tra manifestazioni diverse

Agli effetti dei provvedimenti disciplinari, le Manifestazioni indette dal CSI con il nome di COPPA/TROFEO non si integrano con i Campionati. Pertanto non vi è continuità con essi e viceversa, in merito ai provvedimenti pendenti o di nuova irrogazione.

Pertanto i provvedimenti espressi per gare di Campionato o Coppa devono essere scontati in gare immediatamente successive nella manifestazione dove è stata inflitta.

7. Perdita della gara

- a. Responsabilità oggettiva della squadra per gravi fatti o delle squadre.
- b. Presentazione in campo oltre il tempo stabilito di attesa, mancato approntamento del campo e impianto di gioco.
- c. Partecipazione di giocatori non aventi titolo perché non tesserati, squalificati in possesso di tesseramento non atleta, non legittimati per lo sport giocato, fuori dall'età prevista dai regolamenti con dati anagrafici non corretti, non in regola sui trasferimenti, mixati erroneamente tra squadre della stessa Società.
- d. Irregolarità riscontrate durante e dopo le omologazioni delle gare, irregolarità tesseramento Federazioni/CSI.
- e. Limiti al numero delle gare giocabili per giornata solare (TASSATIVAMENTE UNA).
- f. Rinuncia alla gara, ritiro della gara, ritiro dalla manifestazione, spostamenti di gara non autorizzati.
- g. Irregolarità della posizione di dirigenti, assistenti e ufficiali di gara di parte.
- h. Varie legate alle omologazioni gare, spostamenti non autorizzati.
- i. La Società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito notevolmente sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedita la regolare effettuazione è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-4 (calcio a 7) e 0-6 (calcio a 5), o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, salvo che non provi che l'evento sia ascrivibile a forza maggiore o a caso fortuito.
- j. Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nell'ipotesi di fatti o situazioni, imputabili a sostenitori della Società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o entrambe le Società. In tal caso la Società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, è punita con la sanzione minima della penalizzazione dei punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara.
- k. La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due Società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma i.) risulti di entrambe.
- l. La violazione della norma, che stabilisce l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti comprensivi di tolleranza, comporta la sanzione sportiva di cui al comma i.); l'Organo Giudicante potrà altresì irrogare ulteriori sanzioni comportanti un punto di penalizzazione e/o l'ammenda.
- m. La punizione sportiva della perdita della gara è parimenti inflitta alla Società che fa partecipare giocatori che non abbiano titolo per prendervi parte legittimamente (squalifica, irregolarità di tesseramento, scorretto impiego dei giocatori, giocatori partecipanti con età maggiore di quella stabilita, ecc.). Oltre alla sanzione della perdita della gara, l'Organo Giudicante applica un'ammenda alla Società responsabile e l'inibizione non superiore ai 30 gg, al Presidente e/o al Dirigente responsabile, in caso di negligenza colposa. L'inibizione è aumentabile in caso di

accertato comportamento doloso. Il giocatore erroneamente schierato, perché squalificato, dovrà comunque scontare la sua squalifica nelle gare immediatamente successive. I provvedimenti si applicano anche alle gare precedenti già omologate; in caso di finali, la Società in difetto è estromessa dalla manifestazione. La perdita della gara (con ammenda e inibizione del dirigente) in caso di dolo, sarà assegnata in caso d'impiego di tesserati che risultano, al CSI, con dati anagrafici errati e, analogo provvedimento, sarà a carico in caso d'impiego di giocatori con tesseramento "non atleta" o non tesserati per lo sport di pertinenza. L'errore di ammissione a una gara di un atleta non in regola con le procedure di riconoscimento per mancanza tessera, non causa la perdita della gara stessa in caso di verifica della regolarità di tesseramento in fase di omologazione della gara. In caso di gare a eliminazione diretta, l'accertata presenza di irregolarità in gare pregresse comporta esclusivamente l'eliminazione dalla manifestazione, a partire dall'emissione del Comunicato Ufficiale con cui si evidenzia l'infrazione oltre ai provvedimenti di ammenda e inibizione di Dirigenti. La posizione irregolare dei giocatori di riserva determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi siano effettivamente utilizzati nella gara stessa, fermo restando la possibilità da parte dell'Organo Giudicante di applicare la sanzione al Presidente o al dirigente accompagnatore d'inibizione di un mese. Il giocatore di riserva in difetto dovrà scontare comunque la propria squalifica nelle gare immediatamente successive. L'immissione nella distinta di giocatori in posizione irregolare non comporta la perdita della gara qualora la Società avversaria rinunci a disputare la gara in questione, fermo restando la conferma dei provvedimenti al Presidente o al dirigente accompagnatore. La partecipazione di atleti di età inferiore a quella prevista non comporta la perdita della gara, ma soltanto l'assunzione di provvedimenti collaterali di ammenda alla Società e inibizione al Dirigente responsabile di 15 o 30 gg.

- n. E' possibile intervenire per modificare il risultato di una gara già omologata qualora sia stata scoperta e accertata in seguito l'irregolare partecipazione di atleti.
- o. Alla Società che rinuncia alla disputa della gara o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa delle stesse, si applicano le sanzioni previste dalle norme dell'articolo 72 delle NAS (Sport in Regola).
- p. Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara, ma solamente la sanzione dell'ammonizione o dell'ammenda e l'eventuale inibizione per un mese a carico del dirigente accompagnatore, in caso di posizione irregolare (squalifica, mancato tesseramento, ecc.) dei dirigenti in panchina e/o degli assistenti non ufficiali.
- q. L'impiego come dirigente o come assistente non ufficiale di un tesserato squalificato o inibito, procura l'applicazione delle relative sanzioni, con le aggravanti previste dalle tabelle disciplinari. Tale infrazione non comporta la perdita della gara, salvo che non abbia apportato alla squadra del tesserato un indebito vantaggio sul piano agonistico.
- r. Comporta certamente l'assunzione di provvedimenti disciplinari la disputa della gara giocata con spostamento non autorizzato dal CSI, ivi compreso, in alcuni casi, la non omologazione del risultato acquisito sul campo.
- s. La sanzione di perdita della gara è attribuita alle Società non rispettose delle norme legate all'obbligo di disputa delle gare, secondo il calendario ufficiale (fermo restando la valutazione del Giudice Sportivo per le responsabilità precisamente accertabili). La discrezionalità del Giudice si estende ai provvedimenti collaterali.
- t. La perdita della gara con ammenda e squalifica di 6 mesi effettivi al dirigente, nonché inibizione al Presidente per minimo 30 gg. è dovuta per qualunque infrazione all'art. 2 Tesseramento delle Norme Tecniche delle due discipline e comune a tutti gli sport (tesseramento e trasferimento).
- u. È parimenti assegnata la perdita della gara, con ammenda alla Società, nel caso d'inagibilità e mancato approntamento del campo di gioco, non dovuti a causa di forza maggiore. Anche la colposa indisponibilità del proprio campo di gioco causa la perdita della gara.
- v. Per quanto riguarda le infrazioni sul tesseramento, si precisa che nessun giocatore è in regola per la partecipazione a una gara se la propria richiesta di tesseramento non è stata consegnata all'ufficio del CSI nei termini previsti o con la procedura prevista. L'impiego irregolare di giocatori per motivi legati al tesseramento o alle incompatibilità federali, causerà la perdita della gara, con i provvedimenti collaterali conseguenti. Questi risultati convenzionali si applicano a tutte le gare arretrate in cui sono stati impiegati atleti in posizione irregolare.
- w. Nei casi di cui sopra, sono previste sanzioni a carico del Presidente della Società e/o del dirigente societario di cui si è accertata inconfutabilmente la responsabilità dell'infrazione.
- x. Anche qualunque altra irregolarità riscontrata nella posizione dei giocatori impiegati effettivamente in campo, provoca:
 - perdita della gara e, esaminate in sede di omologazione, con ammenda e inibizione al dirigente
 - perdita delle eventuali gare già omologate
- y. Tutti i provvedimenti legati alla perdita della gara saranno corredate da ammenda alla Società in difetto all'inibizione dei Dirigenti responsabili e la possibile penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara in difetto.
- z. Il procedimento legato a irregolarità federali di cui sopra deve essere chiesto dalle Società interessate tramite documentazione probante, in quanto il CSI non instaura procedimenti d'ufficio.**

8. Rapporto arbitrale e documenti assunti dal Giudice Sportivo Unico

- a. Al termine di ogni gara gli arbitri redigono il relativo rapporto, che deve essere trasmesso all'Organo Giudicante competente nel più breve tempo possibile.
- b. Il rapporto, pur rappresentando fonte privilegiata di prova, non è strumento esclusivo d'accertamento della verità e di verifica delle circostanze dei fatti ivi menzionati per l'Organo Giudicante, il quale potrà disporre ogni indagine ritenuta utile ai fini della Giustizia. Sono altresì assunti dal Giudice Sportivo i rapporti degli osservatori, a qualunque titolo essi siano presenti sul campo.
- c. Nelle discipline di Calcio a 7 e Calcio a 5, l'arbitro apporrà sulla "scheda provvedimenti disciplinari" da restituire a fine incontro alle due Società, l'elenco dei tesserati ammoniti e/o espulsi durante la gara nonché l'evidenza del risultato della stessa. Le Società devono controllare quanto evidenziato e, in caso di disaccordo, porre immediata riserva al direttore di gara.
- d. Il talloncino di cui sopra non ha valore agli effetti del conteggio privato delle ammonizioni. Inoltre non riporta mai i fatti avvenuti dopo il fischio finale dell'arbitro e le eventuali relazioni di osservatori di campo.
- e. La richiesta di una Società di avere copia del referto arbitrale dopo l'esame del giudice sportivo, può essere evasa solo dal Presidente provinciale, tramite richiesta motivata dal legale rappresentante e con il contestuale versamento di 30 euro per i diritti di segreteria.

9. Comunicato ufficiale dei provvedimenti disciplinari

- a. Il Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari affisso all'albo del CSI, alle ore 18.30 del lunedì di ciascuna settimana è l'unico documento probatorio circa il testo e la decorrenza dei termini dei provvedimenti disciplinari e si presume conosciuto con inizio dalla sua affissione. Ogni Società è tenuta a consultarlo per le necessità del caso.
- b. Non sono ammessi in alcuna sede reclami che contengano premesse di mancata conoscenza dei provvedimenti disciplinari assunti dall'Organo Giudicante e affissi all'albo.
- c. La pubblicazione del Comunicato sui media di vario tipo (stampa locale, sito internet, ecc.) e/o comunicazioni verbali della Segreteria del CSI, rappresentano solo un ulteriore servizio alle Società che non sostituisce quanto sopra esposto.

10. Non impugnabilità delle sanzioni

- a. Non sono impugnabili in nessuna sede i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - Ammonizioni e/o ammonizioni con diffida a Società e giocatori
 - Squalifiche a giocatori per 1 (una) giornata
 - Inibizioni a dirigenti fino a 15 (quindici) giorni
 - Ammende fino a 26 Euro se comminate a una Società con la stessa delibera. Nel caso di più ammende per mancanze diverse, sono soggette a reclamo solo quelle che singolarmente superano 26 Euro
- b. Per i provvedimenti suddetti, attesa la loro non impugnabilità, si prescinde dalla declaratoria sul Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari.

11. Esercizio dell'azione

Il provvedimento disciplinare si svolge:

- d'ufficio
- su ricorso o su reclamo di parte

12. Instaurazione del provvedimento d'ufficio

- a. Il procedimento d'ufficio è instaurato con la trasmissione dei documenti ufficiali inoltrati dai direttori di gara.
- b. Il procedimento si svolge dinanzi al Giudice Sportivo unico, sulla base degli elementi di giudizio e di fatto dettagliati nei documenti ufficiali trasmessi dagli arbitri e/o commissari, oltre che degli elementi di prova comunque acquisiti agli atti del giudizio.
- c. Indipendentemente dalla trasmissione dei documenti ufficiali, l'Organo Giudicante di cui al comma b) instaura apposito procedimento d'ufficio in merito a posizioni irregolari di tesserati o per presunti illeciti sportivi.
- d. Si precisa che per illeciti sportivi è competente la Sezione delle Garanzie della C.N.G.S.

13. Efficacia del provvedimento disciplinare

- a. Il provvedimento disciplinare adottato dagli Organi Giudicanti è esecutivo, ancorché avversi lo stesso sia stato proposto reclamo, a partire da qualsiasi gara ufficiale successiva di almeno ventiquattro ore dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari, fatto salvo l'istituto della sospensione condizionale e l'applicazione degli automatismi.
- b. I provvedimenti disciplinari a termine, a carico dei tesserati, comportano per i destinatari il divieto di svolgere attività in tutte le discipline sportive per le quali sono tesserati, fintanto che non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, e a coloro è, in ogni caso, precluso l'accesso al recinto di gioco e agli spogliatoi in occasione di gare. Tale inibizione non coinvolge gli incarichi strettamente societari. La violazione di cui al presente comma comporta l'inasprimento della sanzione. Le

squalifiche per i tesserati espresse in numero di gare devono essere scontate nel Campionato, torneo o manifestazione di pertinenza, e quindi nella specifica categoria/disciplina sportiva, fermo restando gli aspetti stabiliti per le partite di Coppa. La squalifica “a giornate” non supererà il limite di dodici. Le squalifiche, pertanto, vanno scontate nella disciplina e nella categoria per la quale sono state inflitte; tuttavia nella giornata solare in cui deve scontare una squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina sportiva anche se in categorie diverse.

- c. I provvedimenti espressi a livello locale, provinciale, regionale e nazionale sono riportati integralmente nelle prime gare ufficiali di qualunque tipo, laddove gli stessi non siano interamente osservati.
- d. Le gare con riferimento alle quali le sanzioni dei tesserati si considerano scontate, sono quelle effettivamente disputate e che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica. A maggior chiarimento si precisa che un tesserato avrà scontato una giornata di squalifica solo se non avrà partecipato a una gara terminata con un regolare risultato acquisito sul campo, indipendentemente dal fatto se la gara risulti in un secondo tempo inficiata per irregolarità. Le gare ad esempio non disputate per giornate di riposo, impraticabilità di campo totale o sopravvenuta, ecc., non permettono di scontare una squalifica. La squalifica sarà ritenuta scontata, viceversa, in caso di mancata (e non programmata) presentazione della squadra avversaria.
- e. Le Società oggetto di squalifica del campo disputeranno le gare sul campo designato dal CSI, fermo restando che le Società coinvolte potranno far pervenire al CSI stesso proposte alternative. Le gare non possono essere disputate in impianti vicini a quelli oggetto di squalifica. Le spese per l'allestimento dell'incontro e la relativa organizzazione del medesimo sono a carico della Società oggetto di squalifica. La squalifica del campo decorre dalla seconda giornata successiva interna dopo la pubblicazione del provvedimento, ed è trasferibile anche nell'attività dell'anno sportivo successivo. La squalifica del campo si considera scontata solo se la gara disputata in campo neutro è terminata con risultato acquisito, indipendentemente dal fatto se la gara risulti in un secondo tempo inficiata per irregolarità.
- f. Le sanzioni d'inibizione o squalifica a tempo, che decorrano in tutto o in parte durante i periodi di sospensione dell'attività sportiva, possono essere rispettivamente differite nella loro esecuzione o aumentate di un periodo di tempo corrispondente alla sospensione stessa dai competenti Organi Giudicanti.
- g. I tesserati squalificati “a giornate” devono scontare la squalifica nella stessa categoria per la quale la stessa è stata inflitta.
- h. L'espulsione di un atleta, prima dell'inizio della gara, definisce una giornata di squalifica già automaticamente scontata.

14. Validità delle norme

- a. Il presente documento integra le norme nazionali con alcune precisazioni che considerano anche esigenze del Comitato di Forlì e che non sono contrastanti con il Regolamento di Giustizia nazionale stesso. Le norme inoltre conciliano le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Organico del CSI e i principi dello Statuto dell'Associazione con eventuali disposizioni di carattere associativo stabilite dai Comitati provinciali locali sull'attività sportiva, dei regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali, ivi compreso quanto previsto nelle relative convenzioni tra il CSI e le Federazioni Sportive nazionali.
- b. Si intendono in vigore per l'anno associativo 2018/2019, conosciute e accettate dalle Società iscritte all'attività, perché pubblicate in internet (<https://www.csiforli.it>), affisso all'albo il 3 settembre 2018 e evidenziato nella sezione “ATTIVITA' SPORTIVE” consultabile in internet. Il presente Regolamento
- c. Costituisce ordinamento primario il Regolamento di Giustizia edito dalla Direzione Tecnica nazionale..
- d. Con riferimento alla pubblicazione della Direzione Tecnica Nazionale, denominata “Sport in Regola”, rappresenta assoluta e primaria necessità.

IL GIUDICE SPORTIVO

Tasse reclamo e limiti ammende

Tasse reclamo

Reclami proposti agli Organi di prima istanza

Giudice Unico del Comitato (o Commissione Disciplinare del Comitato)	€ 50,00
Giudice Unico Regionale (o Commissione Disciplinare Regionale)	€ 50,00
Istanza di revisione proposta alla Commissione Giudicante del Comitato	€ 60,00
Istanza di revisione proposta alla Commissione Regionale Giudicante	€ 60,00
Reclami presentati alla Commissione Disciplinare Nazionale	€ 60,00

Appelli proposti agli Organi di seconda istanza

Appello alla Commissione Giudicante Regionale (per l'attività locale)	€ 100,00
Appello alla Commissione Giudicante Nazionale (per l'attività regionale e nazionale)	€ 100,00
Ricorsi proposti davanti alla CNGS	
Qualsiasi ricorso presentato da una parte alla Commissione Nazionale per la Giustizia sportiva (escluse le segnalazioni dei Presidenti dei Comitati, regionali e nazionale che non sono soggetti a tassa)	€ 150,00

Modalità amministrative per i reclami

Spese per l'estrazione e la duplicazione degli atti:

a totale carico delle parti richiedenti.

Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta dall'Organo di primo grado a carico del tesserato

- Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta da una parte in sede di proposizione o di discussione di un reclamo:

a totale carico della Società o del tesserato richiedenti.

- Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta da una delle parti:

a totale carico della parte richiedente.

Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta dall'Organo giudicante:

a carico della struttura CSI (Comitato, Presidenza regionale, Presidenza nazionale) presso cui agisce l'Organo giudicante interessato il quale, peraltro, può porre a carico della parte soccombente, o di ambedue le parti, parte o la totalità delle spese.

Limiti delle ammende

	LIMITE MINIMO	LIMITE MASSIMO
Attività per ragazzi	€ 5,00	€ 150,00
Attività per giovani	€ 5,00	€ 250,00
Attività per adulti	€ 10,00	€ 400,00

FAX SIMILE OSSERVAZIONI SCRITTE DELLE SOCIETÀ SPORTIVE

Art.46 del Regolamento per la giustizia sportiva – pag.132

AL GIUDICE SPORTIVO UNICO
COMITATO CSI

FORLÌ

OGGETTO: OSSERVAZIONI SCRITTE.

Il sottoscritto _____

dirigente della società sportiva _____

con il presente atto, in riferimento alla gara di calcio a ____ Categoria _____

tra _____ vs _____

in programma il _____ a _____,

fa presente le seguenti **osservazioni scritte**:

Data ____ / ____ / ____

Firma

N.B.: Si allegano alla presente:

- 1) _____.
- 2) _____.
- 3) _____.
- 4) _____.
- 5) _____.

Le osservazioni scritte non costituiscono reclamo né rappresentano l'atto propedeutico allo stesso che è invece il preannuncio di reclamo.

Sono indicazioni che la Società intende fornire al competente giudice per una migliore valutazione dei fatti inerenti lo svolgimento della gara.

Le osservazioni scritte possono essere presentate all'arbitro a fine gara o fatte pervenire al giudice di merito entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara o del primo giorno non festivo, senza nessuna particolare formalità di invio che può avvenire tramite consegna diretta, per posta, per fax o per e-mail

FAX SIMILE RISERVA SCRITTA

Art.47 del Regolamento per la giustizia sportiva – pag.132

AL GIUDICE SPORTIVO UNICO
COMITATO CSI

FORLÌ

OGGETTO: RISERVA SCRITTA.

Il sottoscritto _____

dirigente della società sportiva _____

con il presente atto, in riferimento alla gara di calcio a ____ Categoria _____

tra _____ vs _____

in programma il _____ a _____,

presenta “**riserva scritta**” per il seguente motivo:

Data ____/____/____

Firma

N.B.: Si allegano al presente:

1) _____.

2) _____.

3) _____.

4) _____.

Legittimati a sottoscrivere la riserva scritta sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.

FAX SIMILE PREANNUNCIO DI RECLAMO
Art.74 del Regolamento per la giustizia sportiva – pag.138

**AL GIUDICE SPORTIVO UNICO
COMITATO CSI**

FORLI'

OGGETTO: PREANNUNCIO DI RECLAMO.

Il sottoscritto _____

dirigente della società sportiva _____

con il presente atto, in riferimento alla gara di calcio a ____ Categoria _____

tra _____ vs _____

in programma il _____ a _____,

preannuncia l'intenzione di proporre **RECLAMO** in merito a fatti e circostanze che si sono verificate durante lo svolgimento della stessa.

Data ____/____/____

Firma

N.B.: Si allegano al presente:

- 1) _____.
- 2) _____.
- 3) _____.
- 4) _____.
- 5) _____.

Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.

Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato direttamente al giudice di merito o alla segreteria del Comitato è il legale rappresentante della Società o suo delegato (copia della delega va acclusa al preannuncio a pena di inammissibilità).

FAX SIMILE RECLAMO

Art.75 del Regolamento per la giustizia sportiva – pag.138

**AL GIUDICE SPORTIVO UNICO
COMITATO CSI**

FORLI'

e, per conoscenza:

ALLA SOCIETÀ SPORTIVA _____

OGGETTO: RECLAMO.

Il sottoscritto _____

dirigente della società sportiva _____

con il presente atto, in riferimento alla gara di calcio a ____ Categoria _____

tra _____ vs _____

in programma il _____ a _____,

propone **reclamo** per i seguenti motivi: _____

Quanto sopra premesso il sottoscritto, **chiede**

N.B.: Si allegano al presente:

- 1) Copia della ricevuta di versamento della Tassa Reclamo di 50 euro.
- 2) _____.
- 3) _____.
- 4) _____.
- 5) _____.

Data ____ / ____ / ____

Con osservanza firma

Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante



FAX SIMILE ISTANZA DI REVISIONE

Art.78 del Regolamento per la giustizia sportiva – pag.139

OGGETTO: DOMANDA DI RIESAME

ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE GIUDICANTE DEL CSI DI FORLÌ

e, per conoscenza:

AL GIUDICE SPORTIVO UNICO

COMITATO CSI

ALLA SOCIETA' SPORTIVA _____

FORLÌ

PROPRIA SEDE

Il sottoscritto _____

dirigente della società sportiva _____ tessera n. _____

con il presente atto propone istanza di riesame avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo apparso sul C.U. n. _____ datato _____ in riferimento alla gara di calcio a _____ della Categoria _____

tra _____ vs _____ del _____ ,

per i seguenti motivi: _____

Data ____/____/____

Firma

_____.

N.B.: Si allega al presente:

- 1) Copia della ricevuta di versamento della Tassa Reclamo di 60 euro.
- 2) _____.
- 3) _____.
- 4) _____.
- 5) _____.

Qualora si riferisca al risultato di una gara, copia della stessa va inviata alla controparte e tale invio va dimostrato alla Commissione Provinciale..

L'istanza di revisione riguardante il risultato di una gara o la sanzione a carico di una Società, va presentata dalla Società stessa e sottoscritta dal legale rappresentante; quella riguardante una sanzione a carico di un tesserato può essere presentata e sottoscritta indifferentemente dal tesserato interessato o dalla Società di appartenenza.